

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO FE166BP IN COMODATO GRATUITO

Art. 1 – FINALITA'

Il Comune di Cellio con Breia concede, a titolo gratuito, l'utilizzo su richiesta scritta (almeno 7 giorni prima dell'utilizzo) del veicolo comunale Fiat Ducato Targato FE166BP alle Associazioni e/o Enti anche non a rilevanza locale, ma comunque operanti in caso di necessità sul territorio ed aventi finalità sociali e meritevoli sul piano istituzionale ed in particolare aventi tra le altre finalità, quelle di rilievo storico, culturale, istituzionale e/o di promozione locale. La richiesta di cui al presente articolo dovrà essere accompagnata anche dall'ulteriore documentazione di cui al successivo articolo 2. Il mezzo dovrà essere utilizzato dall'Associazione esclusivamente per le proprie finalità istituzionali.

Art. 2 –UTILIZZO MEZZO COMUNALE: OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si impegna ad organizzare, senza oneri per il Comune di Cellio con Breia (VC), l'utilizzo del mezzo per le proprie necessità, rispettando il codice della strada e facendosi carico oltre che dei costi di carburante e pedaggio autostradale anche di eventuali multe e/o sanzioni per infrazioni stradali. Il mezzo potrà essere guidato solo da appartenenti all'Associazione richiedente;
2. L'Associazione provvederà inoltre a trattare l'automezzo adibito al trasporto con la massima diligenza e segnalare al Comune gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari a mantenere lo stesso in perfette condizioni di sicurezza e decoro. Qualora si dovessero verificare dei danni imputabili all'uso da parte dell'Associazione, la stessa si impegna a rimborsare il Comune i costi di manutenzione.
3. L'Associazione, ove possibile, ricercherà di impiegare, senza oneri per il Comune, per i servizi sopradescritti volontari di comprovata idoneità sotto il profilo psico-fisico dando la preferenza a coloro che sono in possesso di requisiti specifici (per esempio patenti speciali, diplomi/attestazioni conseguiti in corsi di primo soccorso, ecc...).
4. L'Associazione segnalerà al Comune, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli associati che verranno impiegati nel trasporto. Per quanto riguarda specificatamente gli associati addetti alla guida dell'automezzo, l'Associazione dovrà anche trasmettere al Comune la documentazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (patente valida).
5. L'Associazione non può consentire a persone estranee e per nessun motivo l'uso dell'automezzo comunale. E' inoltre vietato utilizzare l'automezzo per scopi diversi da quelli di cui alle finalità istituzionali dell'Associazione.
6. L'Associazione si impegna comunque a utilizzare il mezzo nel rispetto anche delle coperture assicurative in essere di cui dichiara con la sottoscrizione della presente di aver preso compiuta visione, assumendosi qualsivoglia responsabilità in sede civile, penale e amministrativa per qualsivoglia danno a cose e/o persone dovesse derivare dall'utilizzo del mezzo specie per rischi, fatti e condotte non contemplate dalla citate polizze;
7. L'Associazione si impegna a restituire il mezzo nelle stesse condizioni di pulizia e decoro in cui l'ha ricevuto, ed in particolare con il serbatoio pieno di carburante.
8. L'Associazione si impegna a compilare il Registro di viaggio presente sul mezzo.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione il mezzo col serbatoio pieno di carburante.
2. L'Amministrazione assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria,

di bollo e di revisione periodica e assicurazione.

3. L'Amministrazione verifica al momento della restituzione del mezzo l'integrità dello stesso.
4. L'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto già precisato al precedente articolo 2, comma 6, rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa al servizio medesimo derivante da dolo o colpa del conducente. Valgono inoltre tutte le norme previste dal "Codice della Strada" in merito alla responsabilità dell'autista.
5. A tal proposito si precisa che, in base alle nuove disposizioni del "Codice della Strada", il conducente sarà soggetto alle norme relative alla decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Art. 4 – PROCEDURE PER L'UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. Il mezzo deve essere restituito presso l'area del magazzino comunale in Via Vittorio Emanuele II s.n.c.. Le chiavi del mezzo dovranno essere ritirate, in orario di ufficio, presso il Comune e restituite entro il giorno successivo all'utilizzo ovvero entro il lunedì nel caso di utilizzo nel fine settimana.

Art. 5 – CUSTODIA DELL'AUTOMEZZO

L'automezzo è normalmente custodito presso il magazzino di proprietà comunale in Via Vittorio Emanuele II s.n.c.

Art. 6 – NORME DI SICUREZZA

1. *L'Associazione* si impegna a trasportare sull'automezzo di proprietà del Comune un numero massimo di persone secondo i posti omologati riscontrabili sulla carta di circolazione del veicolo.
2. La conduzione del veicolo dovrà essere affidata ad associati muniti della prescritta patente di guida.
3. Il personale adibito al trasporto dovrà mantenere una modalità di guida improntata alla massima prudenza ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli utenti nonché al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.

Art. 7 – PRIVACY

1. Tutte le persone addette al servizio trasporto, indipendentemente dalle mansioni svolte, sono tassativamente tenute al rispetto delle norme sulla privacy.

Art.8 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dalla presente Convenzione si fa espresso rinvio alle vigenti norme di legge.

Art. 9 – CONTENZIOSO

1. Per qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dalla presente convenzione, è competente il Foro di Vercelli.